

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2647

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati NICCOLAI GIUSEPPE e D'AQUINO

Presentata il 6 luglio 1970

Riconoscimento delle mansioni di concetto svolte dai coadiutori universitari antecedentemente al loro inquadramento nel ruolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli istituti universitari si avvalgono dell'opera di personale non insegnante di varie qualifiche.

Per la conduzione della ricerca scientifica i titolari delle cattedre si avvalgono particolarmente della collaborazione di personale tecnico qualificato secondo le necessarie specializzazioni.

Dal primo dopoguerra sono state promulgate varie leggi tendenti ad istituire i ruoli organici necessari ad una razionale programmazione della ricerca scientifica.

Nel 1948 con il decreto legislativo n. 1172 è stato istituito il ruolo dei tecnici di carriera esecutiva.

Si è però ben presto presentata la necessità di assumere anche del personale cui assegnare mansioni di concetto. Le università hanno perciò assunto dei tecnici diplomati da scuola media superiore assegnando loro esclusivamente mansioni di concetto ma inquadrandoli giocoforza nell'unico ruolo esistente di carriera esecutiva, dando contemporaneamente assicurazione che le università si sarebbero fatte parte diligente perché venisse istituito il ruolo di concetto ed in esso venisse ovviamen-

te inquadrato il personale predetto; cose che sono regolarmente avvenute.

Poiché le università ben sapevano che tra l'inquadramento nel ruolo esecutivo (con mansioni di concetto e relative responsabilità) e quello nel ruolo di concetto, sarebbero trascorsi alcuni anni, hanno dato assicurazione che il servizio già prestato sarebbe stato riconosciuto.

Tale assicurazione era necessaria perché altrimenti il personale in oggetto avrebbe potuto preferire, dopo breve esperienza, partecipare ai concorsi per le carriere di concetto banditi da altre amministrazioni.

Nel 1961 la legge 3 novembre n. 1255 ha istituito, come previsto, il ruolo di concetto, ma i relativi concorsi sono stati banditi appena nel 1965 dopo l'approvazione del regolamento d'esecuzione.

Tale legge ha però disatteso le legittime aspettative del personale in oggetto perché non ha dettato norme per la promessa ricostruzione della carriera.

Non solo. Una legge successiva, la n. 698 del 5 maggio 1965, concernente la parziale revisione della citata 1255 ha stabilito che ve-

nisse ricostruita la carriera al personale inquadrato in ruolo inferiore a quello del titolo di studio posseduto.

I coadiutori di cui alla presente proposta non hanno potuto beneficiare di tale legge perché nel frattempo erano passati al ruolo corrispondente alle mansioni svolte ed al titolo di studio richiesto e posseduto.

Si è verificato così che coloro che avevano partecipato ad un primo concorso pubblico per essere immessi nel ruolo esecutivo, come detto unico esistente (del quale però — si ripete — non hanno mai svolto le mansioni essendo

diplomati assunti per mansioni di concetto), che hanno quindi partecipato ad un secondo concorso per accedere al neocostituito ruolo di concetto (del quale avevano appunto sempre svolto le mansioni) sono stati scavalcati dal personale che non aveva partecipato a concorsi o, peggio, non li aveva superati.

Stante dunque la evidente sperequazione che le citate leggi nn. 1255 e 698 hanno generato tra il personale degli istituti universitari, si raccomanda agli onorevoli colleghi l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La decorrenza della carriera, a tutti gli effetti, dei tecnici coadiutori inquadrati nel ruolo ordinario (carriera di concetto - tabella *F*) in applicazione dell'articolo 17 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è fissata come segue:

a) per il personale già in possesso del richiesto titolo di studio dalla data del loro precedente inquadramento nel ruolo esecutivo;

b) per il personale che all'atto dell'inquadramento nel ruolo esecutivo non fosse ancora in possesso del richiesto titolo di studio dalla data del conseguimento del titolo di studio stesso.